

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5315

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LULLI, ALBINI, BENAMATI, BOSSA, BRANDOLINI, MARCO  
CARRA, CASTAGNETTI, CENNI, FONTANELLI, FRONER, GNEC-  
CHI, MARCHI, NACCARATO, NANNICINI, PICIERNO, SCARPETTI,  
SCHIRRU, VELO, VICO**

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente il piano territoriale degli orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali

*Presentata il 26 giugno 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, liberalizza pienamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e artigianali. Ciò avviene eliminando limiti e prescrizioni riguardanti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali e degli

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e rendendo, dunque, stabile la previsione contenuta nella lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che precedentemente era stata introdotta in via sperimentale.

In tal modo viene sottratta ai comuni la potestà di avvalersi dello strumento della programmazione in un ambito delicato che coinvolge non solo gli interessi

dei consumatori ma anche quelli dei lavoratori impegnati nei settori del commercio.

La presente proposta di legge, pur mantenendo saldi i principi della liberalizzazione del comparto, introduce nuovi commi nel citato articolo 31, prevedendo un « piano territoriale degli orari degli esercizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico ».

Si stabilisce in primo luogo che i comuni, anche in modo coordinato, in particolare nelle aree metropolitane, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 31, predispongano il piano territoriale degli orari dei servizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico, in modo da garantirne la piena e costante fruibilità da parte dei cittadini nel rispetto della

tutela dei diritti dei lavoratori. Il piano è redatto entro il 28 febbraio con cadenza triennale, assicurando l'attuazione di quanto disposto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, per quanto riguarda le misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.

La procedura di adozione del piano prevede la consultazione, anche in via telematica, delle aziende, delle organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori da parte dei sindaci. La consultazione deve terminare la settimana antecedente l'entrata in vigore del piano.

La proposta di legge fa salva la libera prestazione di servizi, previa comunicazione al pubblico, da parte degli operatori e dei conduttori di esercizi commerciali e artigianali a conduzione familiare.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis.* I comuni, anche in modo coordinato, in particolare nelle aree metropolitane, in conformità ai principi di cui al comma 2, predispongono il piano territoriale degli orari degli esercizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico, in modo da garantirne la piena e costante fruibilità da parte dei cittadini nel rispetto della tutela dei diritti dei lavoratori e al fine di promuovere un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentare l'attrattività attraverso l'integrazione degli orari di funzioni e servizi affini e complementari.

*2-ter.* Il piano di cui al comma *2-bis* è redatto entro il 28 febbraio con cadenza triennale, mediante la procedura di cui al comma *2-quater* e assicurando l'attuazione di quanto disposto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

*2-quater.* I sindaci avviano la consultazione delle aziende, delle organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori e, almeno quindici giorni prima della data di entrata in vigore del piano, attivano, anche in via telematica, la consultazione pubblica, che deve terminare la settimana antecedente l'entrata in vigore del medesimo piano.

*2-quinquies.* È fatta salva per gli operatori e per i conduttori di esercizi commerciali e artigianali a conduzione familiare la libera prestazione dei servizi, previa comunicazione al pubblico ».

€ 1,00



\*16PDL0063020\*